

DECISIONE (UE) 2022/2451 DEL CONSIGLIO**dell'8 dicembre 2022****relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen nella Repubblica di Croazia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione del 2011, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011 stabilisce che le disposizioni dell'*acquis* di Schengen non contemplate dall'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano in Croazia solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, previa verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, che le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'*acquis* in questione siano soddisfatte in Croazia, compresa l'applicazione effettiva di tutte le regole di Schengen conformemente alle norme comuni concordate e ai principi fondamentali.
- (2) Con decisione (UE) 2017/733 il Consiglio ⁽²⁾, previa verifica del soddisfacimento delle condizioni necessarie per l'applicazione della parte relativa alla protezione dei dati dell'*acquis* di Schengen in questione da parte della Croazia, ha reso applicabili alla Croazia le disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen (SIS) a decorrere dal 27 giugno 2017.
- (3) Sono state effettuate valutazioni per verificare che fossero soddisfatte le condizioni necessarie per l'applicazione dell'*acquis* di Schengen in tutti i restanti settori dell'*acquis* di Schengen — segnatamente gestione delle frontiere esterne, cooperazione di polizia, SIS, rimpatrio, visti, cooperazione giudiziaria in materia penale e armi da fuoco — in Croazia, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili all'epoca di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Nella sua comunicazione del 22 ottobre 2019 riguardante la verifica della piena applicazione dell'*acquis* di Schengen da parte della Croazia la Commissione ha concluso di ritenere che la Croazia abbia adottato le misure per garantire che siano soddisfatte le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti pertinenti dell'*acquis* di Schengen. Ha aggiunto inoltre che la Croazia avrebbe dovuto continuare a lavorare in questo stesso modo all'attuazione di tutte le azioni in corso, in particolare nel settore della gestione delle frontiere esterne, per garantire che tali condizioni continuino ad essere soddisfatte. La Commissione ha confermato inoltre che la Croazia ha continuato a rispettare gli impegni legati all'*acquis* di Schengen assunti nel quadro dei negoziati di adesione.
- (5) Il 9 dicembre 2021 il Consiglio ha concluso che la Croazia aveva soddisfatto le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti dell'*acquis* di Schengen.
- (6) È possibile pertanto fissare le date per l'applicazione della totalità dell'*acquis* di Schengen in Croazia, vale a dire le date a partire dalle quali i controlli sulle persone alle frontiere interne con la Croazia dovrebbero essere soppressi.
- (7) Si dovrebbero sopprimere le restrizioni all'uso del SIS previste nella decisione (UE) 2017/733 dalla prima delle date sull'applicazione delle disposizioni della totalità dell'*acquis* di Schengen da parte della Croazia.

⁽¹⁾ Parere del 10 novembre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

